



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

DI CONCERTO CON

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 201, che ha istituito il Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;

VISTO, altresì, il medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede:

- a) al comma 202, che le risorse del Fondo di cui al comma 201 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;
- b) al comma 203, che il Fondo di cui al comma 201 finanzia l'erogazione di un contributo a fondo perduto, da concedere nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime «de minimis»;
- c) al comma 204, che, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono definite le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 201, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese destinatarie e all'importo massimo del contributo concedibile, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 201;
- d) al comma 205, che, agli oneri derivanti dal comma 201, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

VISTO il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 15 dicembre 2023;





VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

VISTO l’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;

VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 6 integrazioni*”;

VISTO l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);





VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e, in particolare, l’articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all’apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l’articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*”, che, all’articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell’amministrazione concedente, all’onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all’erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l’accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;





b) “*DSAN*”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

c) “*Fondo*”: il Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, istituito ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 201, della legge n. 207/2024;

d) “*legge n. 207/2024*”: la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

e) “*PMI*”: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;

f) “*regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;

g) “*RNA*”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «*de minimis*» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale.

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 204, della legge n. 207/2024, stabilisce le modalità per l’utilizzazione delle risorse del *Fondo*, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese destinatarie, all’importo massimo del contributo concedibile, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato di cui all’articolo 1, comma 201, della legge n. 207/2024, ai criteri e alle modalità di accesso.

Art. 3.

(Risorse finanziarie disponibili)

1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 201, della legge n. 207/2024, le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Art. 4.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 207/2024, le *PMI*, operanti sull’intero territorio nazionale, che hanno registrato,





nell'esercizio 2024, più del 50 per cento del fatturato nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, attraverso la fornitura di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti stessi.

2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 6, devono:

- a) risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese;
- b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
- c) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al successivo comma 3.

3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

- a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- d) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

(Forma e ammontare del contributo)

1. Il contributo di cui al presente decreto concedibile ai soggetti ammissibili di cui all'articolo 4 assume la forma del contributo a fondo perduto ed è concesso nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 del presente decreto.

2. Il contributo di cui al comma 1 concedibile a ciascun soggetto beneficiario è determinato in una quota fissa pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) alla quale aggiungere una quota variabile, funzionale all'utilizzo delle eventuali risorse non assegnate in quota fissa, commisurata al rapporto tra il fatturato medio registrato dal singolo soggetto beneficiario nel biennio 2023-2024 nei confronti





delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e la sommatoria dei predetti fatturati medi registrati dalla totalità dei soggetti beneficiari.

3. Qualora la dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di contributo riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il *Ministero* provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

4. Qualora, in esito alla determinazione del contributo concedibile con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, residuino risorse finanziarie in conseguenza dell'eventuale incapienza del massimale *de minimis* di cui al comma 5 per taluni soggetti beneficiari, il *Ministero* procede a ripartire le predette risorse residue, tra i soggetti beneficiari aventi capienza del massimale *de minimis*, secondo le medesime modalità proporzionali di cui al comma 2 del presente articolo, per un importo massimo per ciascun beneficiario comunque non superiore a 5 volte l'importo determinato in sede di prima applicazione del criterio di cui al comma 2.

5. Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai sensi del *regolamento de minimis* e non può in ogni caso eccedere l'importo di euro 300.000,00 (*trecentomila/00*) per impresa unica nell'arco di tre anni.

6. Il contributo di cui al presente decreto è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal *regolamento de minimis*.

Art. 6.

(Procedura di accesso al contributo)

1. Per accedere al contributo di cui al presente decreto, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare al *Ministero* un'apposita istanza esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da inoltrare all'indirizzo che sarà indicato nel provvedimento di cui al comma 4.

2. Nell'istanza di accesso di cui al comma 1 il soggetto richiedente è tenuto a:

- a) fornire i dati anagrafici dell'impresa;
- b) dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
- c) indicare l'ammontare massimo del contributo richiesto tenuto conto dell'importo massimo concedibile nel rispetto del massimale *de minimis*;
- d) indicare l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al medesimo soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione;
- e) indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni connesse alla concessione del contributo.

3. All'istanza di cui al comma 2 deve essere allegata:

- a) *DSAN* attestante il fatturato registrato nell'esercizio 2024, la quota parte del predetto fatturato conseguito nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria nonché il fatturato conseguito nei confronti delle medesime imprese nell'esercizio 2023. Tale dichiarazione deve essere resa dal





legale rappresentante dell'impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico. Qualora non siano presenti il collegio sindacale o il revisore unico, la suddetta dichiarazione deve essere controfirmata da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) *DSAN* relativa alla determinazione della dimensione di impresa;

c) *DSAN* in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

d) l'ulteriore eventuale documentazione indicata con il provvedimento di cui al comma 4.

4. Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* sono stabiliti le modalità e i termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze. Con il medesimo provvedimento è reso disponibile lo schema di istanza di accesso al contributo nonché gli ulteriori elementi eventualmente necessari alla corretta attuazione dell'intervento.

Art. 7.

(Concessione del contributo)

1. Il *Ministero*, decorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 6, comma 1, provvede a comunicare ai soggetti richiedenti il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e verifica la completezza e la regolarità delle stesse e il possesso dei requisiti di ammissibilità, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente.

2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risultino incomplete, il *Ministero* procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il *Ministero* determina il contributo concedibile sulla base dei criteri definiti all'articolo 5, procede, ove necessario, alla verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia e, espletati gli adempimenti connessi al funzionamento del *RNA*, adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, da pubblicare sul sito web del *Ministero* (www.mimit.gov.it) medesimo. La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del *Ministero* assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.

Art. 8.

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato dal *Ministero* sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario nell'istanza di cui all'articolo 6, in tre rate annuali di pari importo, compatibilmente con la disponibilità finanziaria delle risorse indicate all'articolo 3 del presente decreto.





2. La prima quota di contributo è erogata, senza necessità di ulteriore richiesta da parte del soggetto beneficiario, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 3.

3. La seconda e la terza quota annuale saranno erogate previa istanza da parte del soggetto beneficiario da trasmettere secondo le modalità ed entro i termini definiti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* di cui all'articolo 6, comma 4.

4. Il *Ministero*, preordinatamente alle erogazioni di cui ai commi che precedono, procede all'espletamento di tutte le verifiche connesse all'erogazione di fondi pubblici.

Art. 9.

(Controlli e restituzione del contributo)

1. Il *Ministero*, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi. Nel caso di esito negativo dei controlli, il *Ministero* procede alla revoca delle agevolazioni. Il *Ministero* può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

2. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero* ai sensi del comma 1.

Art. 10.

(Revoca del contributo)

1. Il contributo concesso è revocato dal *Ministero* in misura totale o parziale, qualora:

- a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;
- c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto.

2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ove resta definitivamente acquisito.





Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it. Dell'adozione del presente provvedimento sarà data, altresì, comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it), dedicata alla misura. Ogni interessato, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679, può avanzare richieste per l'esercizio dei propri diritti secondo le modalità indicate nella sopra richiamata normativa.

3. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 4, è definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it", ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

